

1/E 2013



**ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA DI COMUNICATORI AD ALTA
TECNOLOGIA A CONTROLLO OCULARE PER
PAZIENTI AFFETTI DA SLA**

SO.RE.SA S.P.A.

~

VIVISOL NAPOLI S.R.L.

**ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA DI COMUNICATORI AD ALTA TECNOLOGIA A CONTROLLO
OCULARE PER PAZIENTI AFFETTI DA SLA
(CIG N. 48046445A7)**


So.Re.Sa. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli e domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola C1 Torre Saverio, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. Ed iscz. Al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona dell'Amministratore Delegato, Avv. Francesco D'Ercole, nato a Murata (Libia) il 12.07.1946 c.f. : DRCFNC46L12Z326A e dotato dei poteri di rappresentanza giusti verbali del C.d.a. del 25.03.2013 e del 03.06.2013

E

- **Vivisol Napoli srl**, sede legale in Marcanise (CE), Via Agglom. Svil. Ind. Consorzio ASI, capitale sociale Euro 98.800,00, iscritta al Registro delle Imprese di Caserta al n. 05948340632 P. IVA 05948340632 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Dott. Lucio Di Franco, giusta poteri allo stesso conferiti con verbale del 18.04.2013, (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")

PREMESSO

- a) che So.Re.Sa. S.p.A., società interamente partecipata dalla Regione Campania, è titolare in via esclusiva, in attuazione del comma 15 della L.R. 24 del 29/12/2005, delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Campania (AASSLL, AAOO, AAOOUU ed IRCCS);
- b) che in esecuzione di quanto precede, So.Re.Sa. S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di comunicatori ad alta tecnologia a controllo oculare per pazienti affetti da SLA;
- c) che i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi appalti;
- d) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la So.Re.Sa. S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di espletamento dei singoli Appalti Specifici finalizzati alla stipula di un Contratto di fornitura nel quale verranno specificati, di volta in volta, le tipologie di prodotti da fornire, le quantità, etc.;
- e) che i singoli Contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore risultato aggiudicatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- f) che i Fornitori dichiarano che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- g) che i Fornitori hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- h) che ciascun Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;



Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

- a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla So.Re.Sa. S.p.A., anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed i Fornitori, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
- b) **Amministrazione/i:** le AA.SS.LL. della Regione Campania - sulla base della normativa vigente sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro e che possono, dunque, aggiudicare Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro;
- c) **Fornitore:** ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a fornire quanto aggiudicato dalle Amministrazioni con i singoli Appalti Specifici;
- d) **Capitolato Speciale:** il documento Allegato "A" al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto dell'Accordo Quadro, esso disciplina inoltre le modalità per l'aggiudicazione degli Appalti Specifici;
- e) **Appalto/i Specifico/i:** ciascuna procedura indetta da ogni singola Amministrazione, per la selezione tra i Fornitori parti del presente Accordo Quadro del soggetto al quale affidare la fornitura di comunicatori ad alta tecnologia a controllo oculare per pazienti affetti da SLA, nonché per la prestazione dei servizi connessi, in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nell'Accordo Quadro e allegati;
- f) **Contratto di Fornitura:** il contratto stipulato dalla singola Amministrazione con l'aggiudicatario dell'Appalto Specifico;

Articolo 2 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

l'Allegato "A" (Capitolato Speciale) e suoi allegati,
l'Allegato "B" (Offerta tecnica di ciascun Fornitore),
l'Allegato "C" (Offerta economica di ciascun Fornitore),

Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:

- a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
- c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
- d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
- e) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

I singoli Appalti Specifici, nonché i relativi Contratti di Fornitura, saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei




contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nell'ordinativo di fornitura purché non in contrasto con i predetti documenti;

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della So.Re.Sa. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, So.Re.Sa. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 3 - Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli Contratti di fornitura.

Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici degli Appalti Specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Speciale.

Ciascun Fornitore, pertanto, si impegna a fornire in caso di aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi, le seguenti prestazioni:

- a) la fornitura, con formula di noleggio, di Comunicatori per pazienti affetti da SLA aventi le caratteristiche tecnico/funzionali minime di cui alle specifiche tecniche definite nel Capitolato Speciale;
- b) l'esecuzione dei servizi connessi alla fornitura, così come definiti nel Capitolato Speciale;

Ciascun singolo Appalto Specifico dovrà avere ad oggetto un ausilio di Comunicazione tra quelli indicati nell'Accordo Quadro nonché la prestazione dei servizi connessi;

In esecuzione del presente Accordo Quadro potranno essere aggiudicati Appalti Specifici per un **quantitativo complessivo** pari a n. 50 ausili di comunicazione per pazienti affetti da SLA, nel periodo di vigenza.

La So.Re.Sa. S.p.A., nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, So.Re.Sa. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'articolo 27 del D.M. 28/10/1985.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la So.Re.Sa. S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti e modalità previsti nei surrichiamati articoli.

Al fine di aggiudicare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono secondo le modalità definite nel Capitolato Speciale.



Articolo 4 - Durata dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del quantitativo massimo complessivo sopraindicato, anche eventualmente incrementato.
2. La predetta durata originaria dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 4 (quattro) mesi, previa comunicazione scritta della So.Re.Sa. S.p.A., da inviare ai Fornitori con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo complessivo, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno avviare i singoli Appalti Specifici mediante invito ai Fornitori;
4. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il relativo Contratto di Fornitura ha una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di stipula del Contratto medesimo. Tuttavia, tenuto conto della specificità della patologia da cui sono affetti i destinatari dei dispositivi oggetto di gara, il contratto di fornitura potrà essere risolto dall'Azienda Sanitaria prima della naturale scadenza qualora le mutate condizioni cliniche dei pazienti siano incompatibili con l'utilizzo del comunicatore assegnato all'esito dell'appalto specifico; in tal caso si procederà ad individuare il comunicatore compatibile mediante nuovo appalto specifico. La risoluzione anticipata potrà avere luogo anche in caso di decesso del paziente o di sua migrazione in altra Regione d'Italia o altro Paese. Tali previsioni dovranno essere espressamente recepite nei contratti di fornitura aggiudicati all'esito dell'appalto specifico.
5. Con riferimento a ciascun appalto specifico, le Aziende Sanitarie potranno richiedere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni – consistenti nel noleggio dei comunicatori – ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 5 - Aggiudicazione degli Appalti Specifici

1. Ciascun Appalto Specifico verrà aggiudicato dalla singola Amministrazione nel rispetto della procedura e alle condizioni stabilite nell'articolo 7 del Capitolato Speciale.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati l'Amministrazione:
 - potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o recesso dell'appalto specifico aggiuntive rispetto a quelle già previste nell'Accordo Quadro;
 - regolerà il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
 - potrà prevedere l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
 - prevedrà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di privacy;
 - stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
 - prevedrà l'impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all'appaltatore;
 - potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica;
3. Le Amministrazioni, inoltre, provvederanno al momento della indizione dell'Appalto Specifico, alla comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 e del d.P.R. n. 207/2010; provvederanno, inoltre, alla nomina del Direttore dell'esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010.



Articolo 6 - Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura delle apparecchiature e dei servizi oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale e, in caso di aggiudicazione degli Appalti specifici, nei Contratti di Fornitura e nelle Richieste di Offerta, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti di fornitura aggiudicati all'esito degli Appalti Specifici, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo Quadro;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;
 - f) comunicare tempestivamente alla So.Re.Sa. S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre alla So.Re.Sa. S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
 - h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la So.Re.Sa. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
8. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla So.Re.Sa. S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui



- all'Accordo Quadro; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare acconsente fin d'ora a erogare le eventuali prestazioni in aumento o diminuzione, come previsto dal comma 4 dell'art. 311 del D.Lgs.vo 207 del 5 ottobre 2010;
 10. Le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni e/o la So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
 11. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a So.Re.Sa. S.p.A. e all'Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto al paragrafo 8 del Capitolato Speciale, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla So.Re.Sa. S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro.

In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- b) inviare alla So.Re.Sa. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;

Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla So.Re.Sa. S.p.A. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

Articolo 8 - Verifiche e monitoraggio

1. Soresa nomina responsabile dell'esecuzione dell'accordo quadro l'avv. Gianmarco Massa;
2. Ai sensi dell'art. 312 del d.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed alla So.Re.Sa. S.p.A., di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal responsabile della Convenzione e dalle Amministrazioni.
4. In ogni caso, le Amministrazioni, nel corso degli Appalti Specifici, procederanno alle verifiche dei servizi e delle apparecchiature in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Speciale.
5. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la So.Re.Sa. S.p.A., si riserva di risolvere l'Accordo Quadro, su proposta del responsabile della Convenzione.
6. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale dell'appalto specifico, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del d.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata



attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione al responsabile della Convenzione per gli adempimenti di cui al comma successivo.

7. In conformità a quanto previsto all'art. 312, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, la So.Re.Sa. S.p.A., su proposta del responsabile della Convenzione, ove in relazione al singolo appalto specifico, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalle singole Amministrazioni potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali - il presente Accordo Quadro.

Articolo 9 – Penali

1. Il criterio di calcolo delle penali è definito dall'art. 9 "livelli di servizio e penali" del Capitolato Speciale;
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente ed essere comunicati al responsabile della Convenzione;
3. In caso di contestazione dell'inadempimento il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, su proposta del responsabile dell'accordo quadro potranno applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro e nel Contratto di fornitura a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla So.Re.Sa. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall'Accordo Quadro.
5. Nell'ambito dell'Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 10 – Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro 5.964,00 (cinquemilanovecentosessantaquattro/00),
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la So.Re.Sa. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto Specifico secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Speciale.
4. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dalla partecipazione ai singoli Appalti Specifici e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti della So.Re.Sa. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla So.Re.Sa. S.p.A.. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di affidamento del singolo Appalto Specifico, il Fornitore dovrà provvedere al



reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla So.Re.Sa. S.p.A..

Articolo 11 - Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla So.Re.Sa. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che la So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., l'Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
 - b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto Specifico, prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Speciale, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
 - c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto Specifico, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Speciale, dall'Offerta Tecnica;
 - d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della So.Re.Sa. S.p.A.;
 - f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 9 del presente Accordo Quadro;
 - g) raggiungimento dei valori massimi di penale per ognuno dei livelli di servizio previsti dall'art. 9 del Capitolato Speciale;
 - h) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 14 (Riservatezza), 17 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), 23 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
3. Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, la So.Re.Sa. S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto il Contratto di Fornitura.
4. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
5. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratti di Fornitura, So.Re.Sa. S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione e/o di So.Re.Sa. S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
7. La So.Re.Sa. S.p.A. potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Appalto Specifico nell'ipotesi in cui il documento

unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla So.Re.Sa. S.p.A.

Articolo 12 – Recesso

1. La So.Re.Sa. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - a. giusta causa,
 - b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
 - c. mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. 3. La So.Re.Sa. S.p.A. e/o l'Amministrazione potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall'Accordo Quadro e da ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/i Fornitore/i con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di fornitura, l'Amministrazione tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

2. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
3. Il recesso del presente Accordo Quadro è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici ed è causa di recesso dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi. fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Ciascun Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.



4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

Articolo 14 – Riservatezza

1. Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la So.Re.Sa. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o alla So.Re.Sa. S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi – nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Articolo 15 - Responsabile del Servizio

1. Ciascun Fornitore ha l'onere di nominare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile del Servizio, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti della So.Re.Sa. S.p.A. per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile del Servizio il legale rappresentante del Fornitore.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a So.Re.Sa. S.p.A..

Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto

1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la So.Re.Sa. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed i singoli Contratti di Fornitura.

Articolo 17 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Ciascun Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e la So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in

giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o la So.Re.Sa. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 18 - Fuori produzione

Il Fornitore potrà non fornire una apparecchiatura o una componente opzionale offerte ed oggetto dell'Accordo Quadro, solo ed esclusivamente in caso di "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla So.Re.Sa. S.p.A.:

- a. dichiarazione di "fuori produzione" del produttore, nonché b) dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

In tale ipotesi, il Fornitore dovrà proporre alla So.Re.Sa. S.p.A. una apparecchiatura o una componente opzionale alternativa a quella dichiarata "fuori produzione" che possieda almeno le stesse caratteristiche funzionali e di certificazione di quella "fuori produzione", il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per l'apparecchiatura o la componente opzionale sostituita.

All'esito positivo della verifica di detta documentazione da parte della So.Re.Sa. S.p.A., la medesima So.Re.Sa. S.p.A. ha la facoltà di esonerare il Fornitore dalla fornitura dell'apparecchiatura e/o della componente opzionale dichiarata "fuori produzione", sostituendola con altro con funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quella sostituita.

In caso di esito negativo della verifica di cui sopra, la So.Re.Sa. S.p.A. ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dal presente Accordo Quadro.

Si precisa che la verifica delle caratteristiche dell'apparecchiatura o della componente opzionale proposta dal Fornitore in sostituzione potrà essere effettuata dalla So.Re.Sa. S.p.A. e, comunque, l'accettazione della medesima è rimessa alla esclusiva discrezionalità di quest'ultima.

In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire una apparecchiatura o una componente opzionale oggetto dell'Accordo Quadro a causa della messa fuori produzione della stessa, So.Re.Sa. S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

Articolo 19 - Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore si impegna ad informare la So.Re.Sa. S.p.A. e/o le Amministrazioni sulla evoluzione tecnologica delle apparecchiature e componenti opzionali oggetto dell'Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla So.Re.Sa. S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di corrispondenza e conformità della nuova apparecchiatura e/o componente offerta con almeno quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Articolo 20 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e la So.Re.Sa. S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.



Articolo 21 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. So.Re.Sa. S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Le Amministrazioni ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a So.Re.Sa. S.p.A. da parte dei medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro.
4. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 22 Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. In ogni caso, si conviene che la So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.
4. L'Accordo Quadro è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l'Accordo Quadro e/o i singoli Contratti di Fornitura si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 23 - Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

1. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7 ed 8);
2. L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).



3. L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
4. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
5. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Articolo 24 - Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della So.Re.Sa. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Napoli, li ___/___/_____

Firma per accettazione
Vivisol Napoli srl



So.Re.Sa. SpA
L'Amministratore Delegato
Avv. Francesco D'Ercole

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro e degli appalti specifici), Articolo 6 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 8 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 9 (Penali), Articolo 10 (Cauzione), Articolo 11 (Risoluzione); Articolo 12 (Recesso); Articolo 13 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); Articolo 14 (Riservatezza); Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 17 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 24 (Clausola finale).

Napoli, li 31 luglio 2013

Vivisol Napoli srl



ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI COMUNICATORI AD ALTA TECNOLOGIA A CONTROLLO OCULARE PER PAZIENTI AFFETTI DA SLA

(CIG N. 48046445A7)

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - Premessa

Il presente Capitolato disciplina la fornitura e i relativi servizi accessori di "Comunicatori ad alta tecnologia a controllo oculare" per i pazienti affetti da SLA assistiti dalle AA.SS.LL. della Regione Campania.

Qualora, nel corso della validità del Contratto di fornitura, si verificasse l'emanazione di disposizioni normative ccgenti, statali e/o comunitarie nonché la disciplina dei requisiti tecnici e/o regolamentari relativamente ai prodotti oggetto della fornitura, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, i Fornitori sono tenuti a conformarsi alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo.

Art. 2 - Oggetto dell'accordo quadro


Oggetto dell'accordo quadro è la fornitura, mediante formula di noleggio, di ausili per la comunicazione per pazienti affetti da SLA. Gli Ausili oggetto dell'accordo quadro rientrano tra i dispositivi che fanno riferimento, secondo la Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND) ai seguenti codici:

- Y214299 "Ausili per comunicazione interpersonale - altri";
- Y210915 "Dispositivi di sintesi vocale";
- Y241299 "Sistemi di controllo d'ambiente - altri".

Art. 3 - Quantitativi

La fornitura sarà effettuata secondo la formula del noleggio; i fabbisogni presunti pari a 50 comunicatori sono stati stimati su base biennale e sono indicati in via del tutto presuntiva essendo subordinati all'andamento epidemiologico della patologia, non esattamente predeterminabile dalla stazione appaltante.

Essi potranno pertanto subire, in considerazione delle reali esigenze delle AA.SS.LL., variazioni in diminuzione o in aumento, senza che le ditte aggiudicatarie abbiano nulla a pretendere.



Art. 4 - Requisiti tecnici minimi dei prodotti

Gli ausili per la comunicazione devono essere idonei a garantire a ciascuna persona con disabilità il maggiore grado di autonomia e partecipazione, a tal fine sono state definite le caratteristiche minime tecnico/funzionali che devono possedere i comunicatori per essere idonei a rientrare nella fornitura in oggetto:

- a1. **Tracciamento binoculare e/o monoculare** che permetta, mediante un insieme di telecamere ed illuminatori ad infrarosso, di misurare e localizzare la posizione e l'orientamento della pupilla dell'Assistito. Le misure ed i rilevamenti eseguiti dal sistema di tracciamento devono garantire la massima accuratezza ed attendibilità.
- a2. **Facilità di set-up, calibrazione ed uso.** La calibrazione deve essere eseguita e gestita da parte dell'Assistito nel modo più semplice possibile; la periodicità con cui occorre ripetere la calibrazione deve essere la più lunga possibile. Per quanto possibile, le azioni del "care giver" per il posizionamento, l'avvio e gestione del sistema devono essere molto limitate, e della massima semplicità.
- a3. **Software di comunicazione per il controllo oculare.** Il software per il controllo oculare che gestisce la comunicazione con l'Assistito deve offrire un'interfaccia utente facilitata e personalizzabile, e deve essere in lingua italiana. Per quanto possibile, deve essere refrattario ai movimenti oculari che non corrispondono a comandi volontari dell'Assistito.
- a4. **Sintesi vocale.** Il sistema deve offrire all'Assistito ampie possibilità di comunicazione verbale, attraverso la sintesi vocale di parole e frasi formulate attraverso una tastiera virtuale. Sono preferibili la disponibilità di archivi di frasi predefinite e personalizzabili, la possibilità di permettere la comunicazione telefonica. Possibilità inoltre di scelta della lingua non solo italiana.
- a5. **Utilizzo di strumenti informatici. Attività culturali e sociali.** Il sistema, oltre a permettere all'Assistito di comunicare i propri bisogni primari, deve offrire le più ampie possibilità di svolgere attività culturali e sociali ed utilizzare strumenti informatici. Deve permettere all'Assistito, con le minori limitazioni possibili, di:
 - connettersi e navigare in internet con ricerca via Google (o equivalente) e apertura dei vari link (NON SOLTANTO link preimpostati)
 - accedere ai social network (es. Facebook, Google+, ecc) e a tutte le funzioni integrate di ricerca amici, chat, mail, scrittura su bacheca.
 - utilizzare la posta elettronica (preferibilmente con client dedicato progettato per il controllo oculare)
 - redigere testi e progetti, gestire ed archiviare immagini.Preferibilmente il sistema deve permettere all'Assistito di leggere libri in formato elettronico e disporre di una propria biblioteca.

- a6. **Controllo di un computer esterno al sistema.** Il sistema deve permettere all'Assistito di controllare e gestire un computer esterno al sistema (verosimilmente il proprio personal computer), con le minori limitazioni possibili. L'Assistito dovrebbe essere messo in condizioni di utilizzare pacchetti software comuni, come Windows ed Office, ma anche software specifici per la progettazione e la programmazione software.
- a7. **Interazione con l'ambiente domestico.** Il sistema deve offrire all'Assistito la possibilità di controllare alcuni elementi dell'ambiente domestico. Ad esempio: accendere o spegnere luci; controllare un televisore; attivare campanelli di chiamata.
- a8. **Ergonomia.** L'ingombro del sistema deve essere il minore possibile, preferibilmente limitato alle dimensioni del monitor ed ai dispositivi necessari per il tracciamento oculare. Il peso del sistema e degli accessori deve essere il minore possibile, compatibilmente con la robustezza e la resistenza meccanica. Il sistema deve disporre di un'ampia dotazione di accessori, in modo da permetterne l'uso da parte dell'Assistito in diverse circostanze (letto, tavolo, carrozzina). I sistemi di supporto da letto o da carrozzina devono essere di facile utilizzo e semplice regolazione in modo da permettere un utilizzo quotidiano agevole da parte dei parenti degli utenti.
- a9. **Controllo e tele-assistenza.** Il sistema deve essere dotato di connessione remota con il servizio di assistenza del Fornitore, in modo da offrire la possibilità di monitorare in modo continuo il regolare funzionamento dell'apparecchiatura, con possibilità di rilevare possibili guasti, e risolvere i problemi software. Il sistema inoltre deve generare report d'uso periodici, contenenti informazioni sull'effettivo utilizzo del sistema, sui problemi e sui guasti che si sono verificati. Per quanto possibile, deve essere prevista la possibilità di consultare on-line detti report da parte della Stazione Appaltante.
- a10. **Conformità alle norme.** Il sistema offerto deve possedere le certificazioni previste dalle normative vigenti. Deve essere conforme ai requisiti essenziali previsti dal D.Lvo 46/97 s.m.i. (Attuazione della Direttiva 93/42 in materia di dispositivi medici).
- a11. I dispositivi dovranno essere consegnati sanificati e sterilizzati con un'adeguata tecnica conservativa (e.g. ossido di etilene, radiazioni gamma, etc...). L'avvenuta sterilizzazione del dispositivo deve essere documentata da specifica certificazione, prodotta da un laboratorio indipendente, approvata dal Ministero della Salute.

Art. 5 - Requisiti dei servizi accessori

Oltre alla fornitura ed all'installazione dei dispositivi, la Ditta Aggiudicataria dovrà assicurare tutti i servizi necessari per garantire il regolare utilizzo da parte degli Assistiti, la continuità e l'affidabilità di funzionamento, la corretta gestione sotto il profilo tecnico ed economico.



Detti servizi costituiscono parte integrante della fornitura e quindi devono intendersi ricompresi nell'importo di noleggio corrisposto per il servizio. I servizi devono essere garantiti per tutto il periodo di noleggio.

I servizi devono comprendere:

- b1. Personalizzazione del dispositivo.** Devono essere effettuate le personalizzazioni disponibili per adattare il dispositivo alle specifiche esigenze ed alla situazione clinica dell'Assistito. Tra cui: personalizzazione del software di comunicazione, ed in particolare delle interfacce utente; personalizzazione degli strumenti informatici di base (e.g. account di posta elettronica e telefonici dedicati); ove del caso, personalizzazione degli strumenti informatici evoluti.
- b2. Messa in opera del dispositivo.** Contestualmente all'installazione del dispositivo presso il domicilio dell'Assistito, la Ditta dovrà erogare tutti i servizi necessari a mettere l'Assistito in condizioni di utilizzare correttamente il dispositivo. Detti servizi comprendono la formazione dell'Assistito, che dovrà essere istruito ed addestrato all'uso dell'ausilio, grazie all'intervento di personale specializzato. Deve essere compresa anche la formazione del "care giver" all'avvio quotidiano del dispositivo ed alla corretta gestione dello stesso. Sarà cura del fornitore verificare che le apparecchiature installate siano posizionate in condizioni ambientali idonee per l'esercizio delle stesse (specificatamente l'impianto elettrico di alimentazione) e tali da non rappresentare un potenziale rischio per la salute degli utilizzatori; qualora siano presenti tali fonti di pericolo il fornitore si deve astenere dall'installazione comunicandone le motivazioni in apposito verbale alla ASL committente.
- b3. Collaudo.** Contestualmente alla messa in opera del dispositivo, dovrà essere redatto apposito verbale di consegna e collaudo. Il verbale deve essere sottoscritto dall'Assistito o dal tutore dello stesso, e deve essere inoltrato alla A.S.L. di competenza entro 7 giorni dalla messa in servizio del dispositivo. La ASL potrà definire un proprio modello su cui deve essere redatto il verbale.
- b4. Manutenzione "full risk".** Deve comprendere la manutenzione ordinaria delle apparecchiature, le eventuali riparazioni e sostituzioni di parti di ricambio a carico della Ditta Fornitrice. In caso di guasto bloccante dell'intera funzionalità del comunicatore la ditta fornitrice dovrà procedere alla riparazione entro 5 giorni solari dalla segnalazione, anche mediante utilizzo di un dispositivo sostitutivo che dovrà essere comunque personalizzato alle esigenze dell'assistito. In caso di guasto parziale che comporti la mancata fruizione di una funzione non fondamentale del dispositivo, l'onere di riparazione deve essere assolto entro 15 giorni dalla segnalazione.
- b5. Assistenza tecnica telefonica e on-line.** Il personale della Ditta fornitrice dovrà offrire all'Assistito il tutoraggio ed il supporto tecnico di primo livello, attraverso uno specifico servizio on-line che dovrà essere garantito per almeno 10 ore settimanali.
- b6. Aggiornamento del software.** Deve essere previsto l'aggiornamento continuo della versione in uso del software di comunicazione per il controllo oculare.

b7. **Follow-up periodici.** La Ditta Fornitrice dovrà prevedere dei follow-up presso il domicilio dell'Assistito per valutare l'utilizzo del dispositivo, e quant'altro necessario a garantire un servizio efficace ed efficiente. Devono essere garantite almeno 4 visite annuali.

b8. **Ritiro del dispositivo,** al termine del periodo di noleggio.

Art. 6 - Procedura per l'aggiudicazione degli appalti specifici

Premesso che l'attribuzione di un comunicatore ad alta tecnologia ad un assistito affetto da SLA non può essere predeterminata in assenza di specifica valutazione funzionale, con l'Aggiudicazione dell'Accordo Quadro la stazione appaltante stabilirà un ordine di priorità (di seguito Graduatoria) tra i comunicatori giudicati idonei. Tale Graduatoria sarà utilizzata dalle singole Aziende Sanitarie per la scelta del fornitore cui affidare l'appalto specifico, secondo la procedura di seguito descritta.

Al fine di individuare l'ausilio più appropriato per un determinato assistito è richiesta, da parte della ASL una valutazione funzionale comparativa tra 3 comunicatori sulla base di:

- test di scrittura volto a misurare il grado di interazione tra il paziente e il comunicatore;
- questionario paziente finalizzato a comprendere quale ausilio possa essere considerato maggiormente idoneo a rispondere alle sue esigenze.

Pertanto l'Azienda Sanitaria dispone, tramite il referente aziendale, l'apposita valutazione funzionale domiciliare, invitando i primi 3 operatori economici in Graduatoria a recarsi presso il domicilio del paziente.

Le ditte aggiudicatrici dovranno, previo contatto con i familiari di riferimento, predisporre un appuntamento per lo svolgimento del test di valutazione nei termini previsti.

Le ditte faranno eseguire al paziente un Test di Scrittura per stabilire la capacità di utilizzo dell'ausilio da parte dell'assistito tenendo conto delle caratteristiche cliniche (funzionalità motoria residua, funzionalità cognitiva, presenza disturbi visivi, condizioni ambientali, etc), sociali e culturali; al termine del Test, faranno poi compilare un Questionario che misura il grado di soddisfazione del paziente rispetto all'ausilio sottoposto a valutazione.

Al termine della valutazione funzionale domiciliare, il paziente (o il familiare e tutore in sua vece) avrà pertanto compilato la Scheda di valutazione CAT-co, riportante le seguenti informazioni:

- il punteggio ottenuto dal Test di scrittura,
- il punteggio del Questionario paziente,



- L'“Indice di Prestazione Comunicatore” (IPC), dato dalla combinazione dei due punteggi precedenti, utile per confrontare con facilità e rapidità i tre comunicatori provati dallo stesso paziente.

Procedura di Valutazione domiciliare

Nel dettaglio la valutazione funzionale domiciliare, da eseguire a cura della ditta fornitrice alla presenza di un testimone (familiare del paziente che controfirmerà il relativo modulo di valutazione) prevede le seguenti fasi:

- 1) Posizionamento corretto del paziente per il test (in carrozzina o nel letto);
- 2) Messa a punto del sistema di comunicazione da parte del tecnico;
- 3) Posizionamento, taratura, calibrazione, regolazione del miglior tempo di autoclick (well time), ecc;
- 4) Training (tempo richiesto almeno 20 minuti);
- 5) Training di scrittura della frase campione per almeno 4-5 volte;
- 6) Esecuzione Test di Scrittura cronometrato;
- 7) Somministrazione Questionario Paziente;

In tutte le fasi deve essere presente un familiare che supervisioni la prova e ne controfirmi l'esito sulla scheda "Valutazione CAT-co".

Il tecnico della ditta che fornisce il CAT-co imposterà i parametri di funzionamento che permettono le migliori prestazioni (maggior velocità/minor numero di errori).

L'apice della curva di apprendimento, relativa all'uso di una tastiera virtuale tipo QWERTY (a controllo oculare) per scrivere la frase campione, è stata stimata essere compresa tra i 10 e i 20 minuti.

Durante il Test di scrittura il paziente deve scrivere nel minor tempo possibile la frase: "PROVA DI SCRITTURA" seguendo le seguenti regole di svolgimento:

- La prova va cronometrata; il cronometro parte nel momento in cui viene scritta la lettera P e si arresta nel momento in cui viene scritta l'ultima lettera della frase, la A.
- La frase NON deve contenere errori a fine test. Al paziente deve essere notificato l'errore di battitura appena effettuato dicendogli soltanto "CORREGGI".
- Il test deve svolgersi senza altri suggerimenti verbali o indicazioni. Come aiuto va mostrata al paziente solo la Traccia test CAT-co.



- Non si deve utilizzare durante il test le funzioni di completamento automatico o la "predizione di parola" che falserebbero il risultato.
- Bisogna Usare una tastiera virtuale standard tipo QWERTY.
- Si possono eseguire più test di scrittura facendo attenzione a non affaticare eccessivamente il paziente e comunque rispettando la volontà dello stesso.
- Deve essere riportata sulla scheda di valutazione CAT-co solo la prova migliore (tempo più basso); il risultato deve essere controfirmato da un testimone (familiare, caregiver, tutore, ecc.).

Il Tempo di Scrittura (TS) della frase campione scritta quantifica la bontà dell'interazione paziente-comunicatore; in particolare, un TS basso sarà indice di un comunicatore di buona qualità, ben calibrato, preciso, con prestazioni brillanti, ben adattato al paziente, invece un TS alto indicherà un comunicatore di bassa qualità, calibrato approssimativamente, non adatto al paziente.

Pertanto quanto più basso è il TS tanto migliore è l'interazione paziente-comunicatore.

I Pazienti possono essere associati a 7 diversi livelli, corrispondenti ai seguenti intervalli TS:

Liv. 1 Molto veloce: $TS < 20''$

Liv. 2 Veloce: $TS \geq 20 < 26''$

Liv. 3 Media: $TS \geq 26 < 36''$

Liv. 4 Lenta: $TS \geq 36 < 54''$

Liv. 5 Difficoltosa: $TS \geq 54 < 72''$

Liv. 6 Molto Difficoltosa: $TS \geq 72 < 90''$

Liv. 7 Estremamente difficoltosa o impossibile: $TS > 90''$

In relazione a questi livelli, i pazienti di Livello 6 e 7 presentano tempi troppo lunghi.

Pertanto per definire il paziente potenzialmente idoneo all'utilizzo di un CAT-co è necessario un TS compreso tra il livello 1 e 5.

Successivamente al TS e subordinatamente al buon esito dello stesso, viene somministrato un brevissimo questionario per raccogliere il giudizio del paziente riguardo al dispositivo appena provato.



Il questionario paziente (QP) restituisce un valore numerico che va da 5 a 25, che utilizzato insieme al TS permette di ottenere l' "Indice di Prestazione Comunicatore" (IPC):

$$IPC = TS \times (100 - QP) / 100$$

Scelta del comunicatore – valutazione comparativa.

Gli esiti della valutazione domiciliare (Scheda di valutazione CAT-co) con annessa richiesta, vanno trasmessi tempestivamente (entro il giorno successivo) al referente aziendale della ASL e, per conoscenza, con procedura rispettosa delle regole della privacy, al Settore Fasce Deboli dell'A.G.C. 20 "Assistenza Sanitaria".

Qualora vi siano comunicatori, tra quelli testati, per i quali non viene raggiunto il punteggio minimo nel test di scrittura (almeno liv. 5), la ASL provvederà a invitare per il test gli operatori economici secondo l'ordine di priorità definito dall'Accordo Quadro, affinché il confronto possa essere effettuato sempre tra tre comunicatori.

Ne caso in cui scorrendo la graduatoria risultino idonei meno di tre comunicatori, la valutazione comparativa sarà effettuata con quelli disponibili.

Considerando solo le Schede di valutazione con un TS compreso tra il livello 1 e il livello 5, se la differenza % tra gli IPC è inferiore al 20% l'appalto specifico verrà aggiudicato a favore dell'ausilio più economico; se invece la differenza % tra gli IPC è uguale o maggiore al 20% l'appalto specifico verrà aggiudicato a favore del comunicatore con il punteggio migliore.

Differenza % di IPC	Quale Cat-co fornire
< 20%	CAT-co meno costoso
>= 20%	CAT-co migliore

La formula per il calcolo della differenza percentuale tra gli IPC è : $100 - (IPC_magg * 100 / IPC_min)$

Una volta individuato il dispositivo più appropriato, l'ASL previo espletamento dei controlli amministrativi previsti dal Codice degli appalti, provvederà alla predisposizione del Contratto.



Art. 7 - Upgrade tecnologico

Il Fornitore si impegna a fornire per tutta la durata dell'accordo le attrezzature nella versione più aggiornata e disponibile.

Art. 8 - Livelli di servizio e Penali

Servizio	Valore soglia/evento	Penale
Esecuzione test di valutazione domiciliare	Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta dalla ASL	1% del valore annuo del canone di noleggio per ogni giorno solare di ritardo – fino a massimo 10 gg.
Consegna e collaudo del comunicatore all'assistito	5 gg. Lavorativi dalla sottoscrizione del contratto	1% del valore annuo del canone di noleggio per ogni giorno solare di ritardo – fino a massimo 20 gg.
Mancato ripristino delle funzionalità in caso di guasto bloccante	5° giorno solare successivo alla segnalazione	1% del valore annuo del canone di noleggio per ogni giorno solare di ritardo – fino a 5 giorni di ritardo 2% del valore annuo del canone di noleggio per ogni giorno solare di ritardo – dal 5° giorno di ritardo e fino al 15°
Mancato ripristino delle funzionalità in caso di guasto parziale	15° giorno solare successivo alla segnalazione	0,5% del valore annuo del canone di noleggio per ogni giorno solare di ritardo – fino a 5 giorni di ritardo 1% del valore annuo del canone di noleggio per ogni giorno solare di ritardo – dal 15° giorno di ritardo e fino al 30°
Indisponibilità del numero telefonico o di personale addetto all'assistenza tecnica telefonica	Ogni segnalazione per fascia oraria prevista	1% del valore annuo del noleggio per ogni segnalazione di disservizio
Mancata effettuazione dei visita di follow up prevista	Segnalazione dell'utente	3% del valore annuo del noleggio per ogni mancata visita

Art. 9 - Garanzia

Ai fini della stipula dell'Accordo Quadro e della successiva partecipazione alla procedura di affidamento dei singoli appalti specifici, ciascun aggiudicatario dovrà prestare idonea garanzia fideiussoria in favore della So.Re.Sa S.p.A..

Tale cauzione dovrà avere durata pari a quella dell'Accordo Quadro e sarà calcolata, per ogni Fornitore dell'Accordo Quadro, secondo la formula di seguito definita:

$$\text{Entità Cauzione definitiva} = \frac{\text{Fabbisogno quadriennale} \times \text{Canone di noleggio mensile offerto}}{\text{Num. Aggiudicatari dell'Accordo Quadro} \times 10}$$

ALLEGATO

B/1 - Procedura e moduli per l'esecuzione del test di valutazione funzionale domiciliare del Comunicatore oculare

